

Comune di Fossano (Cuneo)

Sdemanializzazione di area del Comune di Fossano– Via Angelo Pacchiotti – volta alla futura cessione all’Amministrazione Militare nell’ambito del progetto “Caserme verdi”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che in data 04/11/2022 con nota acclarata al protocollo comunale al n. 49330/2022 è pervenuta documentazione da parte del Comando del Genio Civile;

che nella nota si riporta testualmente: *"Nell’ambito dell’implementazione del noto programma “Caserme Verdi” questo Comando ha individuato una soluzione progettuale, condivisa in ambito Forza Armata, che prevede l’unione in un unico comprensorio delle due caserme in oggetto, con la conseguente annessione di parte della strada comunale di via PACCHIOTTI attualmente nella disponibilità del Comune di FOSSANO (vedasi ortofoto e documentazione catastale allegata)";*

Atteso che la strada comunale in questione - *Via Angelo Pacchiotti* - rientra nelle aree demaniali;

Preso atto che in base all’art. 822 c.c., le strade appartengono al demanio pubblico e il Comune può disporre della proprietà del relativo sedime solo previo passaggio del bene dal demanio (*come tale inalienabile*) al patrimonio disponibile;

Visto il progetto proposto e sostenuto congiuntamente dalle caserme;

Condiviso quest'ultimo nell'ottica delle potenziali e positive ricadute sulla città di Fossano per una maggiore integrazione e valorizzazione dell'intera città;

Considerato, pertanto, che l’Amministrazione ha valutato che sussistano motivi di pubblico interesse a sostegno della proposta di sdemanializzazione;

Atteso che ai fini della futura cessione risulta necessario procedere alla *"sdemanializzazione"* del tratto interessato;

Considerato che, così come confermato dal Comando Polizia Locale, la zona è asservita da altre strade che assolvono le medesime funzioni di collegamento del tratto in questione e pertanto sussiste la possibilità di usufruire di percorsi alternativi (Via Centallo /Via Cuneo) al tratto di cui si chiede la declassificazione volta alla possibile futura cessione;

Preso atto inoltre che:

per quanto riguarda la superficie, la stessa risulta pari a circa 3.000 mq complessivi (*450 metri lineari*);

tale area dovrà definirsi in modo compiuto a seguito di regolare frazionamento;

Ritenuto altresì di rimettere a successivo e separato atto eventuali valutazioni sulle modalità di cessione dell'area;

Visto che:

la competenza regionale sulla nuova classificazione amministrativa della viabilità, consegue dall'attuazione del Decreto Legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle regioni e agli enti locali anche funzioni e competenze in materia di trasporti e viabilità;

la Regione Piemonte ha provveduto a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con la Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, che in particolare gli artt. 1 e 2 prescrivono: *"Art. 1 Delega di funzioni 1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" (2), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni. 2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992".*

Tenuto conto che:

□ l'articolo 3 della Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, in materia di classificazione delle strade prevede che: *Art. 3 Pubblicità e ricorso contro gli atti*

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante. 3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992. 5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Considerato che l'atto di 'classificazione/riclassificazione' di una strada, adottato dall'organo comunale competente, per sua natura, non incide sulla proprietà del bene, ma semplicemente attua un'attività di mero accertamento (non avente natura costitutiva) della situazione in essere;

Atteso che per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risulti da atti univoci e concludenti e positivi della P.A.;

Dato atto che la manutenzione delle strade è un costo a carico dell'Ente e con la loro declassazione e cessione, laddove ne sussistano i presupposti, si ha un minor aggravio di spesa sulla pubblica amministrazione;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte, di procedere in merito, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio disponibile;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente del Dipartimento Tecnico - Patrimonio - Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente - SUAP;

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati:

1. **Di prendere atto** che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 49330/2022, il Comando del Genio Civile avanzava istanza volta all'acquisizione dell'area attualmente individuata tra le aree demaniali destinate a viabilità comunale denominata Via Pacchiotti per un tratto di circa 450 metri lineari.

2. **Di prendere atto** che il bene in oggetto non riveste interesse per il comune di Fossano per finalità di ordine pubblico, in quanto sussiste la possibilità di usufruire di percorsi alternativi (Via Centallo /Via Cuneo) e come tale può essere pertanto acquisito al patrimonio disponibile.

3. **Di procedere** alla sdemanializzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia, dell'area di proprietà comunale oggetto di richiesta di cessione, come risultanti dall'allegato elaborato grafico (*Alleg. 1*).

4. **Di dare atto** che la superficie complessiva richiesta, di circa mq. 3.000,00, dovrà definirsi in modo compiuto a seguito di regolare frazionamento a cura e spese del Comando.

5. **Di rimettere** a successivo e separato atto eventuali valutazioni sulle modalità di cessione dell'area.

6. **Di dare atto**, per la cessione del tratto stradale in argomento, che siano fatti salvi eventuali diritti di terzi che fossero stati di fatto acquisiti, per l'accesso alle proprietà private, nonché per i diritti di passaggio dei sottoservizi.

7. **Di stabilire altresì** che tutte le spese inerenti, i trasferimenti di proprietà dell'area oggetto di futura cessione, nessuna esclusa, sono a totale carico dei richiedenti.

8. **Di potersi attivare** le procedure previste dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni e integrazioni.

9. **Di dare atto** che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare la necessità di copertura finanziaria.

10. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 86/96 dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione a questo stesso Consiglio Comunale verso il provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 L.R. n. 86/96.

11. **Di trasmettere** il presente provvedimento, dopo che sia divenuto definitivo, alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del comma 3 dell'art. 3 L.R. n. 86/96.

12. **Di dare atto** che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 dell'art. 3 L.R. n. 86/96.

13. **Di procedere** per il bene immobile di che trattasi a fornire la contestuale autorizzazione di prassi al responsabile del servizio per la rinuncia all'ipoteca legale.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.